



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

**Testo coordinato con DM 1° giugno 2021**

### **Avviso**

**per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19**

testo coordinato con DM 1 giugno 2021

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. Il presente Avviso disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24 il contributo da riconoscere agli enti autorizzati, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, allo svolgimento di procedure di adozione internazionale, per la copertura dei costi sostenuti durante l'emergenza sanitaria da COVID 19.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari**

1. Possono accedere al contributo gli Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 39 -ter della legge n.184/1983, a condizione che:

- a) operino in Paesi in cui la normativa prevede l'adozione internazionale e non abbiano sospeso le adozioni internazionali;
- b) abbiano concluso adozioni o abbiano ricevuto incarichi nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
- c) non risultino destinatari di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della CAI o risultino in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dei contributi concessi;
- d) non siano stati assoggettati a liquidazione coatta amministrativa in base al d. lgs. n. 112/2017;
- e) possiedano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

f) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ad obblighi tributari e fiscali.

2. Gli Enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 potranno accedere al contributo a condizione che l'ammontare **delle entrate relative alle adozioni del periodo dal 1<sup>a</sup> aprile 2020 al 31 maggio 2021** abbia registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del medesimo **periodo dell'anno precedente**.

### **Art. 3**

#### **Costi ammessi al contributo**

1. Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti **nel periodo dal 1<sup>o</sup> febbraio 2020 fino al 31 luglio 2021**, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1<sup>o</sup> febbraio 2020.

2. Qualora l'ente svolga attività di adozione internazionale in via non esclusiva, ai fini del comma 1 sono considerati correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali anche i costi generali sostenuti dall'ente, in misura pari alla percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese. Tale percentuale deve essere dichiarata e sottoscritta nell'istanza di contributo dal legale rappresentante dell'Ente autorizzato. I costi di cui si chiede l'ammissione si presumono generali, salvo che l'ente non fornisca dimostrazione della loro esclusiva riferibilità all'attività di supporto alle adozioni internazionali.

3. I costi saranno ammessi al contributo solo se già sostenuti dall'ente al momento della presentazione della domanda.

4. I costi di cui ai commi precedenti sono ammessi al contributo a condizione che il richiedente non abbia usufruito, per i medesimi, di altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, né abbia presentato domanda per l'accesso a detti sostegni



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, fatta salva l'ipotesi che l'istanza sia stata respinta.

5. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti costi, se e nella misura in cui siano correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali:

- 1) interventi di sanificazione degli ambienti;
- 2) acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- 3) acquisto o noleggio di beni e servizi;
- 4) canone di locazione delle sedi;
- 5) rate di mutuo o altri oneri finanziari;
- 6) bollette e utenze relative alle sedi;
- 7) canone software;
- 8) spese per il personale;
- 9) spese di viaggio e di soggiorno all'estero;
- 10) corsi di formazione;
- 11) spese di informazione e pubblicità;
- 12) contributi previsti dalle normative locali dei paesi esteri per il mantenimento dell'accreditamento/operatività;

6. Sono ammessi anche i costi di cui al comma 5 inerenti a sedi estere situate in Paesi nei quali l'Ente abbia concluso almeno una procedura di adozione internazionale nei due anni precedenti la pubblicazione del presente avviso.

7. I costi di cui al comma 5 saranno ammessi al contributo a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, etc.).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

8. Nel caso in cui risulti, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle richieste, il contributo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, ritenute ammissibili.

10. Laddove le domande prevedano anche costi non ammissibili al contributo si procederà all'accoglimento parziale delle stesse, limitatamente alle voci di costo ritenute ammissibili dal presente Avviso.

### **Art. 4**

#### **Entità del contributo**

1. L'importo massimo erogabile, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, **è pari a euro 100.000,00 per ciascun Ente**. Ai fini della quantificazione dell'importo massimo di euro 100.000,00 verranno tenuti in considerazione i contributi già concessi.

2. In ogni caso, l'importo erogabile non potrà eccedere la differenza (risultante dalla documentazione contabile) tra le spese sostenute e le entrate percepite, a qualsiasi titolo, dall'ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda. **Nel computo non si tiene conto delle entrate e delle correlate spese aventi fin dall'origine un vincolo di destinazione diverso dal supporto alle adozioni internazionali, imposto da una norma dell'ordinamento, da un provvedimento amministrativo o da un negozio giuridico tra vivi o per causa di morte.**

### **Art. 5**

#### **Domanda di concessione del contributo**

1. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato "SVEVA-Gestionale Enti" e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it) e **fino al 30 settembre 2021, fermo restando che le spese devono essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 - 31 luglio 2021**, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo.

2. Nell'arco di tempo di cui al comma 1, ciascun Ente potrà presentare più domande, purché la domanda successiva non sia presentata prima di 30 giorni dall'ultima e abbia ad oggetto l'ammissione al contributo di costi sostenuti nel periodo successivo alla presentazione della precedente domanda<sup>1</sup>.

3. Gli Enti interessati dovranno presentare, a pena di inammissibilità:

a) domanda di concessione del contributo compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (**All. 1**) e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a pena di esclusione, comprensiva dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1. Alla domanda dovrà essere altresì allegato l'atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (**All. 2**), sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a pena di esclusione, che certifichi l'elenco dei costi, l'ammontare ed il periodo in cui sono stati sostenuti nonché il possesso di ciascuno dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2;

c) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del totale delle somme richieste della durata di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui gli enti, ai sensi del comma 2 presentino più domande, la suddetta garanzia dovrà essere presentata unitamente ad ogni nuova domanda ed estesa sia temporalmente che alle ulteriori somme richieste.

---

<sup>1</sup>**L'art. 2 del DM 1° giugno 2021 consente agli enti che hanno già fatto domanda in vigenza del decreto del 23 giugno 2020 e s.m.i. di presentare istanze integrative. Dunque la lettura combinata del citato art. 2 del DM 1° giugno 2021 con il comma 2 dell'art.5 del DM 23 giugno 2020 rende possibile la presentazione di domande di rimborso di costi sostenuti nel medesimo periodo della domanda già presentata.**



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

4. Dopo la concessione del contributo gli Enti interessati dovranno altresì presentare, ai fini dei successivi controlli di cui all'articolo 7, una Relazione illustrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante indicante, per capitoli separati, ciascuno dei quali con allegata documentazione contabile di supporto, numerata e corredata da apposito indice:

- 1) **l'ammontare delle entrate relative alle adozioni del periodo dal 1<sup>a</sup> aprile 2020 al 31 maggio 2021**, ai fini di cui all'articolo 2, comma 2;
- 2) l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite, a qualsiasi titolo, dall'ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda, **al netto delle entrate e delle correlate spese aventi fin dall'origine un vincolo di destinazione diverso dal supporto alle adozioni internazionali, imposto da una norma dell'ordinamento, da un provvedimento amministrativo o da un negozio giuridico tra vivi o per causa di morte**, ai fini di cui all'art. 4, comma 2;
- 3) qualora l'ente svolga attività di adozione internazionale in via non esclusiva, la percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese;
- 4) l'elenco delle spese sostenute, redatto per singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella dichiarazione di cui alla lett. b), con l'indicazione, per ciascuna voce di spesa, della data nella quale il costo è stato sostenuto e delle ragioni di indifferibilità dello stesso e con allegata documentazione (numerata e corredata da apposito indice) attestante la spesa sostenuta (fattura o documento fiscale quietanzato intestato all'Ente autorizzato e/o al suo personale già presente nel sistema gestionale in uso alla CAI, in lingua italiana o comunque tradotta) ed il mezzo di pagamento;
- 5) in caso di spese sostenute per sedi estere, la documentazione attestante la conclusione di almeno una procedura di adozione internazionale nel Paese estero nei due anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

### **Art. 6**

#### **Procedura di esame delle domande di contributo**



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

1. Le domande di contributo pervenute ai sensi del presente Avviso saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di arrivo al sistema "SVEVA-Gestionale Enti", che verrà indicato dal numero di protocollo originato dal sistema.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 5 ed alla quantificazione delle somme da corrispondere.
3. L'istruttoria avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3 e si concluderà entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del sistema informativo "SVEVA - Gestionale Enti", fatto salvo quanto previsto in caso di sospensione dei termini per il soccorso istruttorio.
4. Entro il termine di cui al comma 3 il RUP invierà al richiedente una comunicazione tramite il sistema "SVEVA-Gestionale Enti" in ordine all'esito dell'istruttoria allegando, in caso di accoglimento totale o parziale del contributo, l'atto di concessione della somma riconosciuta dalla Segreteria Tecnica e il patto d'integrità (**All. 3 e 4**). Entrambi i documenti dovranno essere firmati per accettazione dal beneficiario e restituiti all'Amministrazione entro il termine di 7 giorni dalla data di ricezione attraverso il Sistema "SVEVA-Gestionale Enti". Ricevuta la documentazione sottoscritta, la Segreteria Tecnica procederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto ed accettato nei successivi 20 giorni, dandone informazione agli Enti autorizzati. In caso di ritardo nella liquidazione non sono dovuti gli interessi. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7 e 8.
5. L'elenco degli Enti ammessi al contributo sarà pubblicato, sul sito istituzionale della CAI [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it), nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ogni 15 giorni. La prima pubblicazione avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
6. Alla procedura si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, tenendo specificatamente conto delle esigenze dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura in considerazione della natura dell'intervento e delle circostanze nelle quali esso viene attuato. In caso di soccorso istruttorio, il termine di conclusione del procedimento è sospeso,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

in conformità all'art. 2, comma 7, della citata legge n. 241/1990, fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque per non oltre trenta giorni.

### **Art. 7**

#### **Controlli e verifiche**

1. Attraverso il Sistema "SVEVA-Gestionale Enti", gli Enti dovranno presentare la relazione illustrativa e i documenti di cui all'art. 5, comma 4 nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione alla CAI dell'atto di concessione firmato ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. La Segreteria Tecnica della Cai, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 effettuerà i controlli per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, la veridicità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 5 e delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., in sede di presentazione della domanda.

### **Art. 8**

#### **Decadenza e revoca del contributo**

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio la mancata presentazione della relazione illustrativa e della documentazione di cui all'art. 5, comma 4 entro il termine stabilito dall'art. 7, comma 1, la mancanza, accertata mediante i controlli di cui all'art. 7, anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso o il venir meno anche di uno solo degli stessi, nonché l'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. In tali casi, si procederà alla revoca del contributo.
2. Qualora all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 i costi ammessi al contributo risultino inferiori alle somme già erogate si procederà alla revoca del contributo limitatamente alle somme eccedenti.
3. In caso di revoca totale o parziale del contributo l'Ente è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Qualora l'Ente non provveda alla predetta restituzione si procederà all'escussione della garanzia di cui all'art. 5, comma 3, lett. c).





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

### **Art. 9**

#### **Privacy**

1. Ai Sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso.
2. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Coordinatore della Segreteria Tecnica della CAI, così come delegato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati.
4. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [cai.segreteria@pec.governo.it](mailto:cai.segreteria@pec.governo.it)
5. L'invio della domanda di concessione ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

### **Art. 10**

#### **Altre informazioni**

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite il sistema Sveva indicando nell'oggetto "*Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati*".
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate periodicamente sul sito internet <http://www.commissioneadozioni.it/>.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Commissione per le Adozioni Internazionali*

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

### **Art. 11**

#### **Pubblicità e trasparenza**

1. Gli atti della procedura di cui al presente Avviso sono assoggettati al vigente regime in materia di trasparenza e di pubblicità.

### **Art. 12**

#### **Obbligo di pubblicità a carico degli Enti autorizzati**

1. Gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129), pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro.

2. La Segreteria Tecnica della CAI verifica il rispetto di questi adempimenti.

### **Art. 13**

#### **Foro competente**

1. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

### **Art. 14**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile unico del procedimento è il Coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili, Dott.ssa Adriana Raffaele.

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono resi disponibili sul sito istituzionale <http://www.commissioneadozioni.it/> e costituiscono parte integrante del presente Avviso. La domanda di concessione e il rimborso dei relativi costi dovrà avvenire attraverso la compilazione di detti allegati.